

del giorno 28 maggio 2024 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

е

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

## Premesso che

- Il "contributo mutuo" quale retrocessione del tasso di interesse praticato dall'Ente sui mutui fondiari accesi dai propri dipendenti, trae origine dalle prassi esistenti nella quasi totalità degli istituti di Credito, all'epoca Concessionari del Servizio della Riscossione, che comprendevano tale istituto nell'ambito delle condizioni creditizie agevolate riservate al proprio personale dipendente.
- Con la sottoscrizione del Verbale di Accordo del 22 febbraio 2007 tra Riscossione S.p.A. e le OO.SS. del Settore, tali agevolazioni, dopo il trasferimento dei rami d'azienda della riscossione dei tributi alla società Riscossione S.p.A., sono state in seguito garantite a tutto il personale della neo costituita Equitalia S.p.A. e di tutte le società appartenenti al Gruppo Equitalia.
- Allo scopo di addivenire ad una regolamentazione omogenea tra le diverse società, con la sottoscrizione del Verbale di Intesa del 14 novembre 2007, il "contributo mutuo" è stato riconosciuto attraverso l'applicazione di una retrocessione dell'1,50% del tasso di interesse applicato sui mutui fondiari a tasso fisso fino ad un importo massimo di € 300.000 per l'acquisto di prima casa, dai due istituti di credito con i quali erano state stipulate apposite convenzioni; con il Verbale di Accordo del 25 marzo 2009, è stata infine introdotta la facoltà di accedere a mutui erogati da banche scelte dal dipendente, purché rispondenti al requisito di possedere una rete commerciale "fisica" in Italia.
- dal 1º luglio 2017, l'istituzione dell'Ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate e come tale sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa, ha fatto venir meno i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio alle condizioni attualmente previste, non essendo possibile dare ulteriore continuità ed

FIRST/CISL.

FISAC/CGIL

UNISIN

ampliamento ad agevolazioni che trovavano la loro origine nell'esercizio dell'attività creditizia da parte degli Istituti di Credito/Datori di Lavoro.

 Le Parti, in un'ottica di adeguamento dei precedenti Accordi e prassi, ritengono tuttavia necessario procedere ad un confronto al fine di assicurare ai dipendenti attualmente in servizio il mantenimento del riconoscimento della retrocessione in parola.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- il contributo mutuo, pari alla retrocessione dell'1,50% del tasso di interesse applicato sui mutui fondiari a tasso fisso fino a un importo massimo di € 300.000 per l'acquisto della prima casa di abitazione di cui agli Accordi del 22 febbraio 2007, del 14 novembre 2007 e del 25 marzo 2009, potrà essere riconosciuto esclusivamente al personale che risulti in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e comunque sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- resta ovviamente garantito il contributo di cui sopra a tutto il personale che già ne beneficia;
- in merito alla regolamentazione dell'istituto, vengono confermate le modalità operative attualmente in uso per l'ottenimento del contributo.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, tutte le Intese in materia, richiamate in premessa e riportate al primo alinea del paragrafo precedente, devono intendersi applicabili limitatamente al personale in servizio alla data del presente accordo.

LE OO.SS.

ABI A FIRST/CISE

FISAC/CGIL

UILCA

WISIN